



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da: _____
_____ in persona del
liquidatore pro tempore,
_____ e la
_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in _____ con l'avv. DE SIMONE GIUSEPPE
(DSMGPP69M16H501P), dal quale rappresentati e difesi giusta procura a margine
dell'atto di citazione

ATTORI

contro

_____ essa quale mandataria e procuratrice
speciale la _____ in persona della
procuratrice speciale _____ elettivamente domiciliato in
_____ con l'avv. _____, dal quale
rappresentato e difeso giusta procura inserita nella busta telematica relativa al
deposito dell'istanza di visibilità depositata _____

CONVENUTO

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La _____ s.r.l. in liquidazione, unitamente ad _____
e la _____, ha convenuto in giudizio la
_____ s.p.a. al fine di sentirla condannare al rendimento del conto del proprio operato ai
sensi dell'art. 1713 c.c., alla produzione di tutte le annotazioni e di tutta la
documentazione contrattuale, nonché al fine di accertare il legittimo saldo dei
rapporti di conto corrente n. _____ e n. _____ a declaratoria di

nullità degli stessi per omessa pattuizione scritta degli interessi ultralegali, nonché di commissioni, valute e spese, per applicazione della capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., per aver variato *in peius* la misura dei tassi in violazione dell'art. 118 TUB e per usura.

Si è costituita la _____ e, per essa, la procuratrice _____ eccedendo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della esposizione dei fatti e contestando nel merito le avverse deduzioni ed eccezioni in quanto non sorrette da adeguata prova in mancanza della produzione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto analitici relativi a tutta la durata del rapporto.

Nel corso del giudizio è stato emesso l'ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. relativo ai contratti e agli estratti conto nei confronti della Banca convenuta ed è stata espletata una CTU contabile; all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 26.10.2023, reso ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.

2. Va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dalla Banca convenuta.

Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.

Nel caso di specie, parte attrice individua correttamente il *petitum* (accertamento negativo di debito) e la *causa petendi* della domanda (nullità dei contratti di conto corrente per usura e anatocismo, indeterminatezza delle condizioni applicate), consentendo alla controparte di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.

L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda, come sostenuto dalla convenuta, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.

3. La domanda attorea non ha ad oggetto la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., bensì è limitata all'accertamento del saldo dei rapporti di conto

corrente, previa declaratoria di nullità dei relativi contratti per le ragioni sopra sintetizzate, domanda che va qualificata come accertamento negativo di debito.

Il profilo di prioritario rilievo, rispetto alle doglianze sollevate da parte attrice, è costituito dalla eccezione di nullità dei contratti di apertura di conto corrente per mancanza della forma scritta, atteso che parte attrice ha sostenuto, sin dall'atto introduttivo, che i contratti non siano mai stati redatti né consegnati per iscritto.

Sul punto, va osservato che, se è vero che spetta a parte attrice fornire la prova dei propri assunti (il che si traduce nell'onere di produzione dei contratti di cui si assume la nullità), nel caso di specie la prova della inesistenza di un documento contrattuale redatto per iscritto deve desumersi in relazione alla omessa produzione del contratto da parte della Banca convenuta, sia all'esito dell'istanza appositamente svolta da parte attrice prima dell'introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, sia all'esito dell'ordine di esibizione emesso dal Giudice in corso di causa.

Deve quindi ritenersi che i contratti di apertura dei conti correnti per cui è causa non siano stati redatti per iscritto e siano pertanto nulli ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB.

Qualora, tuttavia, manchi un valido contratto scritto di apertura, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente. Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

Orbene, non può ritenersi applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, il quale si applica solo nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma 4 (*"i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*), come espressamente previsto, e non anche nell'ipotesi di nullità per radicale difetto di forma scritta comminata dal comma 3, che ricorre nel caso di specie.

Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di

interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.

Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che vanno quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

Tale calcolo è stato affidato al CTU, che lo ha eseguito analizzando gli estratti conto prodotti dalle parti sino al 21.11.2019, concludendo nel senso che il saldo del conto è pari ad € a credito del correntista (in luogo del saldo negativo per € mentre il saldo del conto pari ad € a debito del correntista (in luogo di € pretesi dalla Banca).

Non può tenersi conto dei calcoli eseguiti in relazione al conto n. , il quale non è stato oggetto di specifica domanda delle parti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).

Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della Banca convenuta, risultata soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità dei contratti di conto corrente n. e n.

- per l'effetto, accerta i rispettivi saldi alla data del 21.11.2019 nella misura di €
a credito del correntista relativamente al conto n. e di €
a debito del correntista relativamente al conto n.
- condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in
complessivi € di cui per compensi ed per spese
vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,
- pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU,
liquidate con separato decreto.

CIVITAVECCHIA, 25 gennaio 2024

Il Giudice
dott.ssa Giulia Sorrentino